



MINISTERO  
DELL'INTERNO



**CVCS**  
CENTRO VOLONTARI  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

## CONVENZIONE

Per la disciplina dell'attività di  
**Formazione professionale e inclusione lavorativa nelle Regioni di Gbêkê e Haut-**  
**Sassandra / FORM-INC**  
**CUP F41D24000140008 per l'importo complessivo di 1.666.150,03**

## TRA

L'Ufficio Relazioni internazionali del Dipartimento per le Libertà Individuali e del Ministero dell'Interno (in seguito denominato "Ufficio"),  
piazza del Viminale n. 10184, c/o P  
Roma, nella persona del Capo dell'Ufficio Viceprefetto Carla Di Quattro

## E

**Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo - CVCS ETS sigla: CVCS ETS, CF del**  
**Beneficiario: 91000280312**, iscritto all'Elenco pubblicato e aggiornato  
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AI  
legge 11 agosto 2014, n. 125 s.m.i, con decreto n. 2016/337/000179/1 del 11/04/2016, e avente sede  
legale a Gorizia, via Bellinzona n° 4, CAP: 34170, è rappresentata da Corrado Scropetta,

d'ora innanzi, per brevità, le

## PREMESSO

che la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la "Disciplina generale sull'  
sviluppo" in particolare l'art. 1 della legge n. 125, e  
sviluppo;

che l'articolo 26 della legge n. 125/2014, ai  
civile ed altri soggetti senza finalità di  
l'esecuzione di iniziative di cooperazione al

che la Direttiva generale del Ministro dell'Interno all'anno 2023, prot. n. 15500/1-2023, in data 24.02.2023, registrata c/o la Corte dei Conti in data 09/03/2023 al n. 614 definisce le priorità Ministero;

che il capitolo di spesa 2371/ Piano di Gestione 1 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno dal titolo: "Collaborazioni internazionali in materia di immigrazione ed asilo, anche attribuite ai Centri di accoglienza", istituito dall'art. 1, comma 12, della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

che il Decreto in data 4 gennaio 2024, registrato al numero 140, del Ministro dell'Interno adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività programmatiche e determinazioni di priorità operative;

che la direttiva generale del Ministro dell'Interno all'anno 2024, ha assegnato al Capo Dipartimento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno nel Centro di Responsabilità Amministrativa "Attività di Organizzazione e Gestione delle Attività di Immigrazione e Asilo";

che l'allegato 1, denominato sottosezione Performance del Ministero dell'Interno, in data 30 gennaio 2024, contiene la Direttiva per l'anno 2024;

che il Decreto del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con il quale sono stati assegnati alle articolazioni dello stesso Dipartimento gli obiettivi gestionali per l'anno 2024, ha attribuito agli Uffici di direzione per l'esercizio dei poteri di gestione e di spesa;

che il capitolo di bilancio 2371/PG1 è incardinato nel Dipartimento per Libertà Civili e l'Immigrazione, e il presente decreto del 18 gennaio 2024 è attribuito alla gestione del Centro delle risorse finanziarie;

che in data 02.07.2024 il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha autorizzato la pubblicazione di un Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da realizzare in Burkina Faso, Camerun, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Tunisia, Egitto, Etiopia, Congo, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Gabon, Repubblica del Gambia, Repubblica del Ghana, Repubblica del Guinea-Bissau, Repubblica del Madagascar, Repubblica del Marocco, Repubblica del Mauritania, Repubblica del Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica del Pakistan, Repubblica del Perù, Repubblica del Portogallo, Repubblica del Qatar, Repubblica del Romania, Repubblica del Russia, Repubblica del Serbia, Repubblica del Sierra Leone, Repubblica del Sudafrica, Repubblica del Sudan, Repubblica del Suriname, Repubblica del Togo, Repubblica del Turchia, Repubblica del Uganda, Repubblica del Ungheria, Repubblica del Zambia, Repubblica del Zimbabwe;

che in data 08.07.2024 è stato pubblicato sul sito [www.pubblicitalegale.anticorruzione.it](http://www.pubblicitalegale.anticorruzione.it) l'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali da realizzare in Burkina Faso, Camerun, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Tunisia, Egitto, Etiopia, Congo, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Gabon, Repubblica del Gambia, Repubblica del Ghana, Repubblica del Guinea-Bissau, Repubblica del Madagascar, Repubblica del Marocco, Repubblica del Mauritania, Repubblica del Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica del Pakistan, Repubblica del Perù, Repubblica del Portogallo, Repubblica del Qatar, Repubblica del Romania, Repubblica del Russia, Repubblica del Serbia, Repubblica del Sierra Leone, Repubblica del Sudafrica, Repubblica del Sudan, Repubblica del Suriname, Repubblica del Togo, Repubblica del Turchia, Repubblica del Uganda, Repubblica del Ungheria, Repubblica del Zambia, Repubblica del Zimbabwe;

che in data 08.11.2024 è stata pubblicata il decreto di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, sul sito [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it);

che la graduatoria nella quale è compresa, in prima fascia, la Formazione professionale e inclusione lavorativa nelle Regioni di Gbêkê e Haut-Sassandra / FORM-INC (da qui in appresso denominata "Centro Volontaria"), Cooperazione allo Sviluppo - CVCS ETS, è stata approvata dal Capo dell'Ufficio Relazioni internazionali con Delibera del 11 novembre 2024;

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1 Oggetto

1. Il *Beneficiario* realizzerà **Iniziativa Formazione professionale e inclusione lavorativa nelle Regioni di Gbêkê e Haut-Sassandra / FORM-INC in Costa d'Avorio** ottenendo i raggi obiettivi, risultati e indicatori contenuti nella Proposta Progettuale (Modello B e B1) e al Budget (Modello C) di cui alla 121 della presente Convenzione.
2. Il *Beneficiario* sarà unico responsabile nei confronti dell'Ufficio Relazioni internazionali per la realizzazione dell'iniziativa, sia dal punto di vista operativo, tecnico, finanziario-amministrativo-contabile che in riferimento a quanto concordato con i propri *partner*.

## Art. 2 Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente da entrambe le Parti, entrerà in vigore solo all'esito delle verifiche di legge e di fine della convenzione e della nulla osta da parte del predetto Ufficio.
2. L'avvio dell'attività è previsto dopo la firma della Convenzione e non oltre il 30° giorno successivo alla ricezione del nulla osta relativo alla verifica degli adempimenti di legge da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali;
3. La durata della Convenzione decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e per 36 mesi, come previsto nella documentazione di cui al successivo articolo 21, fino a formale approvazione del rendiconto finale e svincolo della garanzia fidejussoria da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14, comma 4, lettera c) del l'Avviso
4. Il *Beneficiario* potrà richiedere un periodo di proroga non onerosa, di cui all'art. 19 periodo massimo di 9 mesi, che andrà approvata da l'Ufficio Relazioni internazionali.

## Art. 3 Costo e finanziamento dell'iniziativa

1. Il *Beneficiario* realizzerà l'iniziativa **Formazione professionale e inclusione lavorativa nelle Regioni di Gbêkê e Haut-Sassandra / FORM-INC**, per un costo totale di **Euro 1.666.615,03**.
2. Il *Beneficiario* contribuirà con un apporto monetario di **Euro 166.662,03**, pari al 10 % del costo totale.
3. Il **Ministero degli Interni** contribuirà con un apporto monetario di **Euro 1.499.953,00**, pari al 90% del costo totale.
4. Il *Beneficiario* sarà unico responsabile, nei confronti dell'Ufficio Relazioni internazionali, della totalità dei costi e dell'apporto di cui al precedente comma 2.
5. L'importo oggetto di finanziamento è presente nell'articolo 19 del regolamento del 1972 n. 633 e ss.mm.i.
6. Eventuali guadagni dovuti al tasso di cambio o a interessi maturati sui conti correnti vanno reinvestiti nell'iniziativa secondo il piano previsto dall'articolo 21 della Convenzione.

## Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione delle rate sarà per anticipazione. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi de l l ' a r d d l l l e g o l 3 d e l l ' 1 a d e l i c o A v v i s o
2. Il Ministero dell'Interno, per la realizzazione del contributo di Euro 1.499.953,00 (*un milione quattro cento novanta nove mila nove cento cinquanta tre/00*), come segue:
 

Prima rata: €449.985,90 pari al 30% del contributo complessivo del Ministero dell'Interno  
DLCI dopo la firma della Convenzione ed entro 30 giorni dalla notifica del nulla osta di cui  
a l l ' a r t . ; 1 4 . 3 d e l l ' A v v i s o

Seconda rata: €299.990,60 pari al 20% del contributo complessivo del Ministero dell'Interno  
DLCI al raggiungimento del primo contributo erogato, al netto dei costi inammissibili  
riscontrati dalle verifiche effettuate da Ufficio Relazioni Internazionali.

Terza rata: €449.985,90 pari al 30% del contributo complessivo del Ministero dell'Interno  
DLCI al raggiungimento del secondo contributo erogato, al netto dei costi inammissibili  
riscontrati dalle verifiche effettuate da Ufficio Relazioni Internazionali.

Saldo: pari al 20% del contributo complessivo del Ministero dell'Interno  
DLCI ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili riscontrati dalle  
verifiche effettuate da Ufficio Relazioni Internazionali.
3. I termini per l'erogazione delle rate sono precisati dall'art. 13.
4. In considerazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 10, dell'Allegato 3, al termine del procedimento l'Ufficio Relazioni Internazionali

## Art. 5 Garanzia fidejussoria

1. Il Beneficiario stipulerà idonea garanzia ai sensi dell'art. 4, lettera c), del d.l. n. 4 del 1999, quanto previsto dall'art. 13 dell'Avviso.
2. La garanzia fidejussoria deve avere una durata di 12 mesi superiore alla durata massima convenzionale e comunque deve essere ratificata da copertina e il Beneficiario si impegna a prorogare la garanzia fino ad approvazione del rapporto finale da parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali per l'approvazione del rapporto finale.
3. Oltre la scadenza massima, la garanzia non è da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a formale comunicazione di Ufficio Relazioni Internazionali. Qualora, per necessità, il Beneficiario si impegna a prorogare la garanzia fino ad approvazione del rapporto finale da parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali, eventuali premi della polizza oltre la scadenza massima saranno a carico del Beneficiario.
4. Il Beneficiario si impegna altresì a comunicare tempestivamente, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla garanzia fidejussoria e/o all'Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, Istituto emittente.

## Art. 6 Ammissibilità delle spese e rendiconti

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. I documenti di spesa dovranno essere redatti o tradotti in italiano, inglese o francese. Per considerarle ammissibili le spese sono sottoposte ai criteri e ai principi di cui all'Allegato 3, e rendicontate secondo le modalità ivi previste, utilizzando la piattaforma RELINT 2024.
2. In base all'Allegato 3, le spese rendicontabili sono al netto di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o di imposta equivalente vigente nel Paese d'implementazione qualora il Beneficiario ne sia esente oppure abbia diritto all'imposta equivalente) non sia recuperabile, e nei rapporti. Nel caso, va allegata alla presente Convenzione la "Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà" (in formato libero e in PDF) prevista dall'Allegato 3. In assenza di tale dichiarazione, sarà sottinteso che l'IVA non rappresenta un onere, e, in ogni caso, ammissibile per il Beneficiario, maggiore onere finanziario a carico del Ministero dell'Interno.
3. Il Beneficiario si impegna a presentare i rapporti previsti dall'Allegato 3, nei tempi di cui agli articoli 7 e 14 dell'Avviso.
4. L'Ufficio Relazioni internazionali monitora lo svolgimento dell'iniziativa e verifica gli obiettivi e i risultati conseguiti nella realizzazione delle attività, misurandoli attraverso il raggiungimento degli Indicatori contenuti nella proposta progettuale (Modello B e B1), ai sensi dell'art. 1 del DM 113/2015 e secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 14 dell'Avviso.

## Art. 7 Revisore esterno

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario dovrà individuare, nel rispetto dei requisiti dell'Allegato 4, per delegare a un Revisore contabile iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. e/o iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.
2. Il Beneficiario dovrà inviare all'Ufficio Relazioni internazionali la "Dichiarazione di insospetibilità e incompatibilità" (modello Allegato 9 dell'Avviso) debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.
3. Il Beneficiario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ufficio Relazioni internazionali, tramite Piattaforma gestionale RELINT, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito alla dichiarazione di cui al precedente comma.
4. Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dal Vademecum (Allegato 4), certificando tutta la documentazione contabile-amministrativa contenuta nel rendiconto predisposto dal Beneficiario. Se richiesto dall'Ufficio Relazioni internazionali, il Beneficiario invierà copia con il Revisore esterno scelto per l'iniziativa.
5. Ai fini della certificazione contabile, il Revisore esterno utilizzerà il Modello 5 "Modello di Certificazione del Revisore esterno", allegato alla presente Convenzione, garantendo le verifiche, anche documentali, previste nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4 alla presente Convenzione.
6. Successivamente alla presentazione della reportistica di cui al successivo articolo 8 e della certificazione del Revisore esterno, l'Ufficio Relazioni internazionali richiederà la verifica di un campione rappresentativo della documentazione di spesa/contabile/amministrativa del Beneficiario certificata dal Revisore esterno.

## Art. 8 Attività, reportistica e altri obblighi del *Beneficiario*

1. Il *Beneficiario* si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell'Iniziativa e di presenza nell'Ufficio Relazioni Internazionali lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il modello di "Rapporto narrativo (Modello H)" e Allegati (Modello H1), nei modi e tempi stabiliti dalla presente Convenzione, da caricare sulla piattaforma RELINT 2024.
2. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Ufficio Relazioni internazionali, tramite piattaforma RELINT 2024, il primo e secondo rapporto narrativo (Modello H), rispettivamente entro 14 mesi (relativo ai primi dodici mesi di attività) e 26 mesi (relativo alla seconda attività) e il terzo rapporto narrativo finale sul 13° mese di attività, entro la data di conclusione del progetto.
3. I contenuti dei Rapporti Intermedi 1 e 2 devono considerare la loro competenza temporale, senza ripetere nella proposta progettuale i contenuti narrativi della Proposta Iniziale o del precedente Rapporto Intermedio, rimanendo all'interno di interesse del Rapporto per raggiungere i risultati attraverso esplicitazione chiara degli indicatori quantitativi, qualitativi, del numero dei beneficiari, dello speso per risultato. Il tutto tramite Fonti di Verifica oggettive, attendibili e credibili. I contenuti del Rapporto Finale dovranno invece riguardare l'attività complessiva.
4. Il beneficiario dovrà fornire all'Ufficio Relazioni internazionali una relazione di monitoraggio *mid-term* sui primi 18 (diciotto) mesi di attività progettuali, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento, realizzata da un valutatore esterno del Paese target (Allegato 6). Le spese rientreranno nei costi diretti.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di fornire all'Ufficio Relazioni internazionali una valutazione finale di impatto ex post (Allegato 7), da effettuare ad un anno dal pagamento del saldo. Le spese rientreranno nei costi indiretti.
6. L'Ufficio Relazioni internazionali, a un anno dal pagamento del saldo, potrà valutare la sostenibilità delle azioni finanziarie in loco. Eventuale valutazione negativa verrà tenuta in considerazione nel caso di partecipazione a futuri Avvisi.

## Art. 9 Personale

1. Ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 165 del 2001, il *Beneficiario* si impegna a non attribuire incarichi a dipendenti ed ex dipendenti del Ministero che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato funzioni di responsabilità tecniche e gestionali in merito a Iniziative OSC co-finanziate dal Ministero stesso.
2. Per il personale locale si applica la normativa in vigore in Costa Rica alla contrattazione, gestione, operato e comportamento delle Risorse Umane attive nell'Iniziativa.
3. Il *Beneficiario* è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell'Iniziativa e si impegna a non incorrere in sanzioni disciplinari o Rappresentanza Diplomatica competente.

## Art. 10

## Modificativa della Convenzione

1. Ogni eventuale successiva modifica all'Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto degli articoli 17, 18 e 19 dell'Avviso in materia di modifiche, sospensioni, varianti e proroghe.
2. Saranno ammesse unicamente le modifiche all'Iniziativa trasmesse tramite la piattaforma RELINT 2024 e approvate da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali. Non saranno comunque ammissibili richieste di modifica agli Obiettivi generale, specifico e ai Risultati dell'Iniziativa, salvo per la forza maggiore.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per il Ministero del Beneficiario.
4. Sono ammissibili, in qualunque momento, modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Convenzione (legale rappresentante, IBAN, referenti per l'iniziativa). La Parte si impegna a comunicare tempestivamente, tramite Piattaforma gestionale RELINT2024, all'altra Parte le modifiche.
5. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali della Convenzione (ex art. 1325 c.c.).

## Art. 11

## Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il *Beneficiario* si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. A tal fine, rende noto che il conto corrente bancario/postale in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, è dedicato anche non in via esclusiva ai contributi pubblici e alla 'Formazione professionale e inclusione lavorativa nelle Regioni di Gbêkê e Haut-Sassandra / FORM-INC, ed è il seguente:

C/C n. 100000407096

presso Banca Intesa Sanpaolo spa - Filiale Terzo Settore FVG

Via Mercatovecchio 16 - 33100 Udine

IBAN IT23R0306909606100000407096

Soggetti delegati ad operare sul conto:

Sig. Corrado SCROPETTA nato a Gorizia il 19/02/1973 codice fiscale SCRCRD73B19E098G  
residente in Sagrado (GO) Via dei Pini 21/A - funzione: Presidente

Sig./Sig.ra Riccardo Redivo nato a Trieste il 14/01/1978 Codice Fiscale RDVRCR78A14L424X  
Residente in Trieste Via Sottomonte 47, 34135 - funzione: Amministrativo

E allega la dichiarazione di tracciabilità (allegato 2Sub).

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'Ufficio Relazioni internazionali dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione del *Beneficiario*, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, come specificato all'art. 11 lettera c) dell'Allegato 3.
4. Altri eventuali conti correnti bancari/postali accessi o utilizzati in Italia e/o in Costa Rica, dovranno essere comunicati preventivamente all'Ufficio Relazioni internazionali.

## Art. 12

### Monitoraggio e controllo dell'attività dell'Ufficio Relazioni internazionali

1. L'Ufficio Relazioni internazionali si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative all'attività di sviluppo e di controllo della documentazione amministrativo-contabile, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede del *Beneficiario* in Italia.
2. L'Ufficio Relazioni internazionali comunica al *Beneficiario*, per iscritto ed entro 15 giorni dalla data di inizio del programma di lavoro della missione in loco o della visita di controllo in Italia, in modo che il *Beneficiario* assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione. È fatta salva la facoltà dell'Ufficio Relazioni internazionali di richiedere in loco di esaminare attività, progetti, documenti, lavori, di incontrare beneficiari, diversi e/o aggiuntivi rispetto al programma di massima elaborato in Italia.
3. L'Ufficio Relazioni internazionali elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione di monitoraggio, verifica e controllo. Tali missioni sono svolte all'insegna del rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il *Beneficiario* ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all'attività propria, presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine il *Beneficiario* dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell'Ufficio Relazioni internazionali è conservata presso la sede del *Beneficiario* in Italia.
5. Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura, l'Ufficio Relazioni internazionali ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede del *Beneficiario* e nel Paese in cui si è realizzata l'iniziativa.

## Art. 13

### Forza maggiore e sospensione

1. Si rinvia al rispetto dell'articolo 18 dell'Allegato 3 e le relative conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore. In particolare, nel caso in cui si verificano eventi che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di proposta progettuale, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per il personale dell'Iniziativa, per il *Beneficiario* notificherà tempestivamente all'Ufficio Relazioni internazionali, utilizzando la piattaforma

RELINT 2024, la fattispecie di evento e attende il provvedimento di Relazioni internazionali.

2. Durante il periodo di **sospensione**, **anche**, **non** possono essere effettuate spese a carico **né** della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia o in loco.

#### Art. 14

### Rapporti dell'Ufficio Relazioni internazionali

1. L'Ufficio Relazioni internazionali non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività **in** **iniziativa** **cui** **sulla** **presente** **Convenzione**, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita al *Beneficiario*, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare **in** **iniziativa** **cui** **sulla** **presente** **Convenzione**.

2. I referenti per l'Iniziativa cui inviare ogni

- Ufficio Relazioni internazionali: Referente **Chire Impagliazzo**, **responsabile** **ativ** telefonico: 0646527443, indirizzo di posta elettronica certificata: relazioniinternazionali@pecdici.interno.it;
- Esecutore: Referente **per** **l' Federico Ferro**, **responsabile** **ativ** telefonico: 3271662281, indirizzo di posta elettronica certificata: cvcs@pec.it.

#### Art. 15

### Visibilità

1. Il *Beneficiario* si impegna a garantire un' **adeguatezza** **all'attività** **Ministero** **in** **Italia** e presso le Autorità locali, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento **all'attività** assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento **mediante** **l'uso** **del** **logo** **del** **Ministero**

2. Nelle attività di visibilità e comunicazione, il *Beneficiario* si impegna ad applicare le previsioni di cui **all'Allegato** **Regolamento** **visibilità** **del** **finanziamento** **."**

#### Art. 16

### Riduzione del cofinanziamento

1. Se, senza giustificato motivo e fatti salvi i casi di risoluzione previsti **dall'articolo** **15** **della** **Convenzione** **vigente**, è attuata **in** **modo** **grave** **insufficiente**, l'Ufficio Relazioni **può** **ridurre** **l'impegno** **che** **previsto** **dalla** **presente** **Convenzione** coerentemente con l'effettiva attuazione dell'Iniziativa, **sulla base delle attività previste dalla Proposta progettuale (Modello B) e non svolte**, verificate attraverso monitoraggio documentale e visite in loco effettuate dai funzionari dell'Ufficio Relazioni internazionali dell'Iniziativa

2. Prima di procedere alla **riduzione** **del** **finanziamento**, **l'Ufficio** **internazionale** **notifica** **formalmente** **al** **Beneficiario** la sua intenzione di ridurre il proprio finanziamento, indicando l'importo e le ragioni della riduzione, e lo invita a presentare osservazioni **entro 30 giorni dal**

**ricevimento della notifica.** Qualora il *Beneficiario* non presenti osservazioni, **ovvero presenti osservazioni non valide**, l'Ufficio Relazioni internazionali **procederà alla riduzione del cofinanziamento**, notificandolo al *Beneficiario*.

## Art. 17

### Risoluzione della Convenzione

1. Alla presente Convenzione si applicano tutte le disposizioni dell'Avviso, nonché nel caso di risoluzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 e 1467 e seguenti C.C., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 e 1373 C.C..
2. L'Ufficio Relazioni internazionali comunicherà al *Beneficiario* per iscritto, mediante posta elettronica certificata, la grave irregolarità e/o l'inadempimento oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, la Convenzione si intenderà risolta. Se l'inadempimento o l'irregolarità del *Beneficiario*, di cui l'Ufficio Relazioni internazionali provvederà alla revoca del contributo.
3. L'Ufficio Relazioni internazionali, in caso di attività non ammissibili, potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.
4. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, l'Ufficio Relazioni internazionali potrà procedere all'escussione del *Beneficiario*.
5. Salvo quanto previsto nell'Allegato 3, in caso di pagamenti disposti senza avvertenza da banche o della Società Poste Italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 2010 n. 136.
6. La risoluzione di diritto opererà mediante comunicazione da parte dell'Ufficio Relazioni internazionali, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. La risoluzione di diritto della Convenzione comporta l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 del Regolamento.
7. In caso di risoluzione per causa non imputabile al *Beneficiario*, l'Ufficio Relazioni internazionali è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dallo stesso, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quello approvato dall'Ufficio Relazioni internazionali.

## Art. 18

### Risoluzione delle controversie

1 Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia derivante dalla Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esasperato inutilmente il tentativo di conciliazione, ovvero qualora non si ravvisino le condizioni per esperire un tentativo di conciliazione, le Parti possono ricorrere all'Autorità giudiziaria.

## Art. 19

### Tutela della Privacy

1. I dati personali e altri dati forniti dal *Beneficiario* a Ufficio Relazioni internazionali, saranno trattati esclusivamente ai fini della presente Convenzione o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo **c o r r e t t e z z a , a n c h e c o n l ' a u s i l i o d e l p e r g n e z z i e l e**  
**q u a n t o d i s o p o s t e o l l d ' a l v l v ' i a s r o t**

## Art. 20

### Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

## Art.21

### Parti integranti e allegati della Convenzione

1 Le Premesse, unitamente ai seguenti documenti approvati da Ufficio Relazioni internazionali prima della stipula della presente Convenzione e agli altri modelli di allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Modello A Domanda di partecipazione e ASub Lettera di Intenti al Partenariato

Modello B Proposta Progettuale e Modello B1 Tabella Indicatori

Modello C Budget

Modello D Cronogramma

Garanzia fidejussoria

Allegato 2 Dichiarazione di tracciabilità

2. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati:

Allegato 3 Manuale di Rendicontazione delle Spese

Allegato 4 Vademecum Revisore Esterno

Allegato 5 Modello Certificazione del Revisore Esterno e Appendice

Allegato 6 ToR Valutazione intermedia

Allegato 7 ToR Valutazione ex post

Allegato 8 Regole di Pubblicità e Visibilità del Finanziamento

**A l l e g a t o 9 D i c h i a r a z i o n e d i i n s u s s i s t e n z a d i**

Modello E Domanda di Pagamento del I Anticipo

Modello F Domanda di Pagamento del II-III Anticipo

Modello G Domanda di Pagamento del Saldo

Modello H Rapporto Narrativo (Word)

Modello H1 Rapporto Narrativo (Excel)

Modello I Rapporto Contabile

Modello L Richiesta di Variante del Budget e Proroga

Modello L1 Richiesta Variante e Proroga

Modello M Budget e Consuntivo Finale

## Art.22 Domiciliazione

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Convenzione dovranno essere inviate – tramite Piattaforma RELINT 2024 oppure tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi PEC:

- a. Ufficio Relazioni internazionali: [relazioniinternazionali@pecdici.interno.it](mailto:relazioniinternazionali@pecdici.interno.it)
- b. Beneficiario: [cvcs@pec.it](mailto:cvcs@pec.it)

Per l'Ufficio Relazioni internazionali

Per il Beneficiario

Il Capo dell'Ufficio Relazioni internazionali  
Dipartimento per le Libertà e i Diritti Civili  
del Ministero dell'Interno  
Carla Di Quattro

Presidente e Legale Rappresentante  
Centro Volontari Cooperazione e Immigrazione  
allo Sviluppo - CVCS ETS

Corrado Scropetta

(data e firma digitale)

(data e firma digitale)

 % ( 3 % D #  
- 1 , . / , / - / 0  
! " C 2 - / G - -

